

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 1953

(91ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni »
(N. 2605-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, *relatore* Pag. 1038

« Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico " Galileo Ferraris " di Torino nella misura di annue lire 45 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 »
(N. 2606) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LOVERA, *relatore* 1039

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri »
(N. 2744):

LAMBERTI, *relatore* 1046; 1048

TONELLO 1047

Proposte di legge:

(Approvazione)

« Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina »
(N. 2754) (Di iniziativa del deputato Saija) (Approvata dalla Camera dei deputati):

MAGRÌ, *relatore* Pag. 1048

(Discussione e reiezione)

« Abolizione dell'articolo 3 del regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1520, che istituiva il titolo di "ostetrica" per le diplomate della scuola di ostetricia »
(N. 2692) (Di iniziativa del senatore Jannelli):

FILIPPINI, *relatore* 1040

RUSSO 1041

MERLIN Angelina 1042

LAMBERTI 1043

BANFI 1043

LOVERA 1044

PLATONE 1044

JANNELLI 1045

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1046

La riunione ha inizio alle ore 10, 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Page, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Tignino, Tonello e Tosatti.

È altresì presente alla riunione l'onorevole Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-1954, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni » (N. 2605-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione con effetto dall'anno scolastico 1953-54 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ebbe già occasione di esaminare il disegno di legge in discussione, ed in quella sede modificò il testo presentato dal Governo, nel senso di ritornare alle norme in vigore fino al 1945, le quali fissavano a 25 anni il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. Quando si consideri che per l'ammissione alle scuole suddette è richiesta la licenza di scuola media inferiore, che si ottiene all'incirca verso i 17 anni, si dovrà riconoscere che la disposizione era perfettamente logica e che il termine di 25 anni poteva considerarsi già sufficientemente ampio.

Essendosi tuttavia verificata durante la guerra una forte carenza di ostetriche, con decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, il limite di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia venne elevato a 35 anni. Senonchè, come sempre accade in casi di questo genere, in seguito a questa disposizione si ebbe una pleora di iscrizioni e conseguentemente di diplomi di ostetrica, per cui da parte della Società italiana di ostetricia e ginecologia si è chiesto l'abbassamento del limite di età, al fine di limitare il numero delle iscrizioni, e a tale istanza si è associato anche lo stesso Collegio delle ostetriche.

Ecco dunque perchè, quando il disegno di legge giunse la prima volta al nostro esame, io proposi di modificarne il testo, che prevedeva il limite di età di 30 anni, nel senso di ripristinare la norma in vigore anteriormente al 1945, che fissava il limite di 25 anni. La mia proposta allora fu approvata dalla Commissione e rammento che anche il sottosegretario Resta, allora presente, si dichiarò pienamente consenziente. In sede di Commissione, alla Camera dei deputati, l'onorevole Caronia, relatore sul disegno di legge, ha però ritenuto insufficiente il limite di 25 anni, che è stato quindi riportato a 30 anni.

Ritengo che non sia opportuno insistere nel proporre di nuovo il ritorno al limite di 25 anni, rinviando ancora l'entrata in vigore della legge, e pertanto, sia pure *ob torto collo*, propongo di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Naturalmente, dobbiamo accettare anche l'altra modifica introdotta nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, secondo la quale il provvedimento avrà effetto dall'anno scolastico 1953-54, essendo ormai già iniziate le lezioni dell'anno in corso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico " Galileo Ferraris " di Torino nella misura di annue lire 45 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 » (N. 2606) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico " Galileo Ferraris " di Torino nella misura di annue lire 45 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

All'onere sopraindicato verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con i fondi stanziati al capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Comunico che la 5ª Commissione, alla quale era stato richiesto il parere su questo disegno di legge, ha comunicato di non avere alcun rilievo da fare.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che nel 1951 venne da noi approvato un disegno di legge inteso ad elevare da lire 35.000.000 a lire 45.000.000 il contributo governativo annuo concesso all'Istituto nazionale

elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino, limitando però l'erogazione di tali fondi ai soli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52. Essendo tuttavia risultato che effettivamente l'Istituto « Galileo Ferraris », per assolvere ai suoi nobilissimi e numerosi compiti, ha bisogno di usufruire permanentemente della somma predetta, il Ministro della pubblica istruzione ha presentato il disegno di legge in esame, con il quale il contributo statale viene fissato nella misura di 45 milioni annui, in via definitiva, a partire dal presente esercizio.

Poichè ritengo che nessuno possa disconoscere le benemerite dell'Istituto « Galileo Ferraris », invito i colleghi ad approvare senz'altro il disegno di legge, che risponde ad una reale necessità e che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, al fine di rendere possibile a questo nobile Istituto di continuare a dare il suo contributo prezioso al progresso della scienza nel campo dell'elettrotecnica.

BANFI. Anche a nome dei colleghi della mia parte, esprimo il voto che questi stanziamenti frammentari ed inorganici vengano in futuro coordinati ed unificati in uno stanziamento normale di bilancio che li contempli tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

All'onere sopraindicato verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con i fondi stanziati al capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e reiezione della proposta di legge di iniziativa del senatore Jannelli: « Abolizione dell'articolo 3 del regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1520, che istituiva il titolo di "ostetrica" per le diplomate della scuola di ostetricia » (N. 2692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Jannelli: « Abolizione dell'articolo 3 del regio decreto legge 1º luglio 1937, n. 1520, che istituiva il titolo di "ostetrica" per le diplomate della scuola di ostetricia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Filippini.

FILIPPINI, *relatore*. Dichiaro subito che sono alquanto perplesso nell'accingermi a fare la mia relazione, perchè, se da un lato sono d'accordo con il collega senatore Jannelli sui principi informativi della sua proposta di legge, dall'altro ho qualche preoccupazione di ordine pregiudiziale, che poi illustrerò.

In sostanza il senatore Jannelli propone che alle donne che hanno seguito i corsi, piuttosto limitati, di ostetricia, nelle apposite scuole, conseguendo il relativo diploma, sia conferito il titolo di « levatrice », riservando il titolo di « ostetrica » a quelle che, dopo aver compiuto tutti gli studi universitari, si siano laureate in medicina e chirurgia, specializzandosi in ostetricia. Evidentemente, insomma, si tratterebbe di introdurre una discriminazione, basata sul concetto che il titolo di « ostetrica » dovrebbe considerarsi ben superiore a quello di « levatrice ».

In proposito, debbo ricordare che nel 1937, con una legge fascista, vennero modificate alcune disposizioni che riguardavano lo stato giuridico delle levatrici e si consentì che il titolo di « ostetrica » venisse attribuito anche a quelle donne che avessero frequentato solo la scuola di ostetricia, e a cui pertanto, fino allora, era stata attribuita la denominazione di « levatrici ». Io non voglio qui attardarmi ad indagare le ragioni che indussero allora il legislatore a introdurre questa innovazione: non so se effettivamente si sia inteso dare un particolare valore all'un titolo o all'altro, non so

se, per quel che riguarda soprattutto le operazioni di ostetricia, si sia ritenuto che non tanto vale la donna quanto piuttosto l'uomo, l'ostetrico. Fatto sta che quella legge del 1937 ha consentito a tutte le levatrici di assumere il titolo di « ostetrica », ma ignoro se contemporaneamente, alle laureate in medicina, specializzate in ostetricia, sia stato o meno conferito un titolo diverso e specifico, equivalente a quello di dottoressa specializzata nel ramo ostetrico-ginecologico.

Ora, nella proposta di legge del collega senatore Jannelli si dispone che è abrogata la disposizione contenuta all'articolo 3 del decreto legge 1º luglio 1937, n. 1520, non solo, ma si stabilisce altresì che è abolito anche il titolo attualmente in possesso delle diplomate delle scuole di ostetricia, tanto è vero che nell'articolo 1 della proposta di legge si dice: « Alle diplomate delle scuole di ostetricia viene ridato il titolo di levatrice, giusta gli articoli ecc. ».

A questo punto io mi domando: possiamo noi privare *ipso facto* del titolo di « ostetrica » quelle persone che attualmente ne sono in possesso? In altri termini, questa legge può avere effetto retroattivo? I colleghi mi insegnano che la retroattività delle leggi non può ammettersi che in ipotesi del tutto eccezionali, aventi carattere di suprema necessità, quali, ad esempio, quelle relative all'ordine pubblico. Pertanto, a mio avviso, non può consentirsi, per questa parte, a quanto propone il senatore Jannelli.

Aggiungo che, collateralmente a questa eccezione, ne sorge un'altra: possiamo noi, mediante questa proposta di legge, annullare un diritto quesito, del quale le interessate sono venute in possesso grazie ad un provvedimento di legge — giusto o ingiusto, non sto ad indagare — e che è rappresentato da un titolo entrato ormai nel loro patrimonio morale e vorrei dire anche economico? In concreto, infatti, non ritengo che il titolo in questione sia stato utilizzato solo per mera esibizione, per metterlo sul biglietto da visita; reputo invece che di esso le levatrici, o ostetriche che dir si voglia, si siano giovate per attirare i clienti e, in conseguenza, per aumentare gli introiti.

Oggi, pertanto, non potendo prescindere dalla situazione attuale, dobbiamo chiederci se noi

possiamo, con questa proposta di legge, ignorare e disconoscere un preciso diritto quesito. Effettivamente a me pare che la risposta non possa essere che negativa, e che quindi non possa approvarsi quanto è stabilito nell'articolo 2, il quale recita: « Il titolo di levatrice compete a tutte le diplomate in data anteriore a quella della presente legge e si intende sostituito a quello di ostetrica da qualunque disposizione di legge o di regolamento previsto ». Evidentemente qui viene ribadito il concetto che il provvedimento deve avere carattere retroattivo. A ciò si aggiunge poi una disposizione addirittura di carattere penale che, secondo me, non può stimarsi corretta, neppure dal punto di vista giuridico. Infatti l'articolo 3 stabilisce: « Chiunque continui ad usare il titolo di ostetrica dopo l'entrata in vigore di questa legge è passibile di denuncia alla autorità giudiziaria per uso abusivo di titolo professionale non conseguito e non spettante ». Ritengo che la disposizione punitiva dovrebbe suonare diversamente: ad esempio così: « La levatrice che dovesse usare, non avendone diritto, il titolo di ostetrica, è punita per uso abusivo di titolo secondo le disposizioni della legge penale ».

In conclusione, vorrei ripetere al senatore Jannelli e ai colleghi che sono perplesso sul da farsi. A mio avviso, conviene forse riesaminare e rielaborare la proposta di legge, la quale, eventualmente, potrebbe articolarsi così: « L'articolo 3 del decreto legge n. 1520 del 1° luglio 1937 è abrogato. Le diplomate delle scuole di ostetricia hanno il diritto al titolo di levatrice, giusta gli articoli e le disposizioni... ». Non so se sia opportuno inserire poi una norma la quale attribuisca un particolare titolo alle laureate in medicina e chirurgia, specializzate in ostetricia: su questo punto potrà autorevolmente pronunciarsi, con la sua specifica competenza, il senatore Jannelli. Infine sarebbe, a mio parere, conveniente aggiungere quella disposizione penale che dianzi suggerivo, formulata in termini perentori e precisi, come è indispensabile per una disposizione di carattere punitivo, se non si vuole incorrere in equivoci ed in dubbiezze che sarebbero inevitabili qualora restasse incerto se la disposizione abbia vigore *ex tunc* oppure *ex nunc*.

RUSSO. Riconosco che il principio informatore della proposta di legge non è infondato e che il collega Jannelli ha rilevato un inconveniente ed un equivoco, perchè una cosa è l'ostetrica ed altra cosa la levatrice, in quanto l'ostetrica dovrebbe essere una dottoressa la quale, oltre la laurea in medicina, abbia frequentato anche il corso di specializzazione in ginecologia.

Sta di fatto, però, come ci ha detto con tanta chiarezza il collega Filippini, che il legislatore fascista ebbe l'idea di cancellare dall'uscio di queste donne la parola « levatrice » e, poichè esse frequentano un corso di ostetricia, le autorizzò a chiamarsi « ostetriche ». Io non mi soffermo sulle validissime osservazioni giuridiche del nostro collega Filippini: dirò solo — per quanto, forse, non ci sia bisogno — che queste donne sono benemerite del Paese e meritano da parte nostra una grande considerazione. Io che vengo dalle terre più modeste, da quelle che sono comprese nelle aree depresse, posso confermare che queste donne esercitano generalmente un vero apostolato di bontà presso i ceti più umili del nostro popolo, i quali non dispongono della possibilità di accedere ad una clinica o di ricorrere all'opera di un ostetrico laureato. Spesse volte ho ascoltato le lagnanze degli abitanti delle campagne, i quali sono privi di questa particolare condotta medica che li assicuri sulla sorte delle loro donne in stato di gravidanza e sulle preoccupanti vicende del parto.

Nei nostri dialetti le levatrici si chiamano con un nome curioso, che assomiglia a quello di madre, forse perchè esercitano una funzione affine, molto vicina a quella della madre, mentre quella di levatrice — è una notazione psicologica — è diventata una parola che ha un certo sapore dispregiativo e quasi sconveniente. Orbene, se questa parola, forse senza alcuna ragione, ha assunto una coloritura che la rende antipatica, credo che noi non possiamo, da legislatori sensibili alle cose del nostro popolo, imporre a queste donne, che debbono considerarsi anzi benemerite, un titolo non dirò sgradito, ma ripugnante.

D'altra parte io mi domando: si sono verificati finora inconvenienti tanto gravi da giustificare questa rigorosa distinzione? È avve-

nuto per caso che una modesta quanto indispensabile levatrice, una povera « mammana » — così la chiamano in Puglia — si sia arrogata il diritto di operare come un'ostetrica propriamente detta? A me non risulta. Del resto il popolo sa benissimo quali sono i limiti e le possibilità di queste donne, le quali debbono necessariamente ricorrere al medico ed invocare l'aiuto quando le condizioni precarie della gestante lo richiedano.

A mio avviso c'è una certa analogia con i dentisti, tra i quali sappiamo bene chi è l'odontotecnico oppure il dottore dentista, distinguiamo quello che possiede la tecnica della protesi e quello che può assumere in pieno la responsabilità della cura della bocca.

In sostanza, concludendo, io dico che se proprio una ragione grave ci fosse di cambiare questo nome, io adotterei una nuova espressione che non fosse nè quella di levatrice nè quella di ostetrica, sebbene riconosca che non sia agevole trovarne una adatta e che entri agevolmente nell'uso corrente.

MERLIN ANGELINA. Debbo dichiarare subito che sono perfettamente d'accordo con la proposta di legge del nostro collega Jannelli, non tanto perchè io abbia una invincibile avversione per tutte le innovazioni promosse e realizzate dal governo fascista, quanto perchè mi pare che essa tocchi e risolva una questione veramente sostanziale e attuale.

Il governo fascista non solo in questo campo ma in tutti i campi, cercò di solleticare e sollecitare, elargendo in gran numero titoli d'ogni sorta, quel senso di spagnolismo che è purtroppo vivo in molti di noi italiani, abituati ad una lunga schiavitù straniera e che abbiamo subito, più di qualsiasi altro popolo, l'influenza spagnola. In verità, noi teniamo molto ai titoli, senza badare a ciò che quei titoli dovrebbero rappresentare. Il titolo di ostetrica è stato concesso probabilmente alle levatrici come fittizio segno di elevazione culturale, senza che a tale innovazione, puramente apparente e formale, corrispondesse una innovazione sostanziale. Non vedo affatto, quindi, come possa considerarsi scandaloso il ritorno all'antico titolo di « levatrice », che esprime esattamente la modesta ma importantissima funzione esplicata da colei che presiede all'atto della nascita. Tan-

to più giustificata, mi sembra, deve reputarsi la distinzione proposta dal senatore Jannelli, quando si pensi ai gravi e dolorosi inconvenienti ed incidenti cui da luogo l'attuale confusione tra semplici levatrici e dottoresse specializzate in ostetricia. Sono ben noti, infatti, i pericoli che si profilano quando l'assistenza alla partorientente non viene prestata da persona sufficientemente esperta e preparata, come dimostrano le statistiche, le quali ci dicono, con l'eloquenza delle cifre, quante sventure si verificano in seguito a complicazioni nel parto, a cui le levatrici non sono in grado di porre riparo.

Costoro sono, infatti, generalmente povere donne che hanno frequentato appena la quinta elementare o che hanno conseguito al massimo il diploma di scuola media, concesso il più delle volte anche a delle perfette ignoranti solo perchè agli insegnanti era noto che esse si sarebbero iscritte alle scuole di ostetricia.

D'altra parte, sono favorevole a questa proposta di legge, anche perchè penso che essa possa rappresentare una prima presa di posizione ben decisa nei confronti di tutti coloro che si arrogano o intendano arrogarsi titoli usurpati.

Il collega Russo ha accennato poc'anzi alla questione dei dentisti, affermando che con la parola « dentisti » noi accomuniamo gli odontotecnici e gli odontoiatri. Si tratta, in effetti, di un problema analogo a quello a cui si riferisce la proposta di legge in discussione, ma di casi consimili ve ne sono altri: ad esempio, accade frequentemente che i geometri si arroghino il titolo di ingegnere, attribuendosi le relative funzioni. Insomma in tutti i campi noi vediamo nella pratica quotidiana con quanta facilità ci si appropria di titoli indebiti. Cerchiamo dunque di instaurare una disciplina in questo campo, facendo sì che il titolo corrisponda esattamente a un determinato grado di cultura: se non lo facciamo noi, che apparteniamo alla 6ª Commissione del Senato, mi domando proprio chi altri potrà e dovrà difendere il buon diritto di coloro che hanno sudato per anni sui banchi della scuola, che hanno ottenuto delle specializzazioni, costringendo a duri sacrifici le loro famiglie per poter avere un titolo tale da porli in grado di adempiere ad una specifica e inconfondibile funzione. Se così non facciamo, se

continuiamo a dare e a difendere titoli che non spettano, senza discriminare i diversi gradi di preparazione culturale, non solo, inevitabilmente, si abbasserà il livello generale della cultura nel nostro Paese, ma si disconosceranno gli sforzi di chi per lunghi anni ha speso fatiche non indifferenti, allo scopo di conseguire un determinato titolo.

LAMBERTI. Naturalmente io sono d'accordo sia con gli intenti che hanno mosso l'onorevole proponente, sia con le osservazioni che ha fatto la collega Merlin circa la necessità di non allargare eccessivamente l'indiscriminata attribuzione di titoli in ogni campo, alle diverse categorie di lavoratori e di professionisti.

D'altra parte però mi sembrano oltremodo opportuni e fondati anche i rilievi che ha fatto il relatore, circa l'impossibilità di sottrarre ad una certa categoria di lavoratrici un titolo che esse detengono in forza di una legge, che non so se sia stata suggerita o meno da considerazioni politiche, del che in fondo si può anche dubitare, essendosi parlato più volte di leggi fasciste, anche quando tale attributo, come probabilmente nel caso attuale, non poteva ritenersi appropriato. Il collega Filippini è un giurista, ma io potrei aggiungere alle sue considerazioni giuridiche, che mi hanno pienamente convinto, considerazioni più generiche di ordine storico. Perfino il Manzoni ebbe a rilevare che quando un titolo viene conferito, non c'è nessuna possibilità di ritogliergli, per cui — diceva — se un bel giorno i cavalieri vogliono il titolo di eccellenza, ed esso viene loro concesso, dovrà praticamente ritenersi definitivo e inabrogabile, salvo ad escogitarne uno nuovo per coloro che di esso godevano in precedenza.

Questa osservazione si riallaccia, in sostanza, alla proposta che faceva, concludendo, il collega Russo: se vogliamo ristabilire una distinzione tra ostetriche e laureate in medicina, specializzate in ostetricia, vediamo di conferire a queste ultime un titolo nuovo, per quanto esse, d'altronde, per quel che io ne so, siano già comunemente chiamate ginecologhe, piuttosto che ostetriche. Ma togliere il titolo di ostetrica alle levatrici che già lo posseggono mi sembra sinceramente cosa antistorica oltre che antiggiuridica.

Ciò non significa che io trovi giustificato il fatto che queste levatrici vedano una sfumatura

di disprezzo nel loro appellativo, ma non sarebbe facile convincerle, per esempio, che anche Socrate non disprezzava di essere considerato esperto nell'arte della maieutica: non so fino a che punto un'argomentazione di questo genere riuscirebbe persuasiva nei loro confronti! Comunque, se queste donne hanno la convinzione che quello di levatrice sia un termine dispreziativo e che ormai per legge competa loro legittimamente il titolo di ostetrica, lasciamo le cose come sono e vediamo, semmai, di chiamare ginecologhe le laureate specializzate in ostetricia.

BANFI. Dico subito che sono molto perplesso di fronte a questa proposta di legge. Debbo dichiarare anzitutto che apprezzo le ragioni oggettive che hanno spinto il collega Jannelli a presentarla, e che sono state illustrate dalla collega Merlin, trattandosi, in sostanza, di mettere ordine nell'attuale confusa distribuzione di titoli. Io prevedo però che sarebbe impresa di Sisifo quella di catalogare e distinguere tutti i titoli, anche quando effettivamente essi non rappresentino degli interessi, nel qual caso la cosa diventerebbe addirittura impossibile.

Nel nostro caso, ci sono davvero degli interessi in gioco? Quale mai delle nostre donne di campagna — di quelle di città non parlo nemmeno — può scambiare una dottoressa in ginecologia con una levatrice? Con quest'ultima le donne di campagna hanno un contatto di vita quotidiana, poichè essa è la consigliera della loro vita sessuale e materna; la dottoressa la vedono da tutto un altro punto di vista, e, se non altro, constatano la differenza dalla parcella presentata. Quindi non mi pare che ci troviamo di fronte ad una situazione assimilabile a quella esistente nel campo della odontoiatria, nel quale effettivamente si verifica una confusione tra tecnici dentisti ed odontoiatri, confusione di cui soffre il pubblico e che si risolve veramente in un danno per una determinata categoria di professionisti. Nel nostro caso, al contrario mi pare che la distinzione sia precisa ed evidente dinanzi alla coscienza di tutti coloro che possono ricorrere alle prestazioni delle ostetriche e delle dottoresse.

D'altra parte non vorrei che dalla nostra discussione si potesse trarre l'impressione che noi riteniamo che le levatrici abbiano usurpato un

titolo che non spettava loro, del che potrebbero risentirsi.

Inoltre mentre i titoli di dottore, di ingegnere, di professore sono titoli tali da consentire un aumento del prezzo del servizio reso da chi li possiede al cliente, altrettanto non accade per il titolo di ostetrica attribuito alle levatrici, anche perchè, se non erro, i prezzi delle loro prestazioni sono fissi.

Infine deve ritenersi quanto mai valida, a mio avviso, la considerazione che ha fatto il collega Filippini, che cioè il fatto di togliere, a chi l'ha acquisito per legge, un determinato titolo, costituisce un declassamento delle persone a cui il titolo stesso viene sottratto. Il pubblico che ha visto sull'uscio il cartellino con la parola « ostetrica » e che lo vede sostituito con l'altro che reca la parola « levatrice », giudica che qualcosa è avvenuto per cui le interessate hanno subito effettivamente un declassamento, e ciò avviene maggiormente se il pubblico, diciamo così, è un po' rozzo ed umile.

Del resto mi pare che il medico o la dottoressa abbiano a loro disposizione tutti i titoli che vogliono per differenziarsi, primo tra tutti quello di « dottore ».

Insomma, a mio avviso è incontestabile la fondatezza delle argomentazioni del collega Filippini sia per quel che riguarda il diritto acquisito, sia per quel che riguarda la disposizione punitiva della proposta di legge.

Vorrei aggiungere che per me sono anche esatte — e qui entriamo in una questione più delicata — le osservazioni del collega Russo, il quale ha toccato, con la sua consueta sensibilità, un tasto che io penso non possa e non debba essere trascurato.

Badate, nei miei paesi — e non si tratta affatto di aree comprese tra quelle depresse — nessun contadino, parlando della levatrice, pronuncia questa parola, ma dice solo « quella donna ». In quei paesi sull'uscio della levatrice prima del 1937 c'era solo il campanello che indicava che là si poteva suonare per ricevere assistenza. Per quanto non sappia dirvene il motivo, è certo che la parola « levatrice » in molti luoghi ha quel suono cui accennava poc'anzi il collega Russo. Adesso il cartellino con la parola « ostetrica » è sull'uscio di tutte le levatrici, è ritenuto quasi un titolo aulico, direi, che non

dà fastidio a chi l'usa, forse anche perchè non se ne comprende il significato, come mi suggerisce il collega Russo. Questa è la verità.

Se dunque alle levatrici è stato concesso il titolo di « ostetrica », ciò è avvenuto anche per una ragione psicologica, che ha il suo valore.

Per questo complesso di motivi, rimango piuttosto perplesso di fronte alla proposta di legge in esame, di cui apprezzo le intenzioni generali ma che nella pratica, e riferendosi a persone veramente benemerite, non penso possa ritenersi del tutto opportuna.

LOVERA. Sono anch'io dell'avviso che non convenga modificare le attuali norme relative al conferimento del titolo di « ostetrica ». Faccio osservare che esiste tutta una scala di qualificazioni e, quindi, di funzioni fra coloro che hanno il compito dell'assistenza alle partorienti. La levatrice di un tempo era la praticona senza preparazione specifica e senza diploma. Quando si prescrive l'obbligo della frequenza nelle scuole di ostetricia, si volle conferire alle diplomate da tali scuole un titolo diverso per distinguerle appunto da coloro che esercitavano ancora senza autorizzazione e senza titolo di studio, si volle cioè stabilire una distinzione fra chi non aveva ormai più diritto di esercitare e chi invece questo diritto acquisiva conseguendo un diploma presso le suddette scuole. Nè credo si possa dare possibilità di confusione fra la semplice ostetrica e la dottoressa: la differenza di funzione è fondamentale e le prestazioni sono ben distinte, non solo, ma la stessa ostetrica ha interesse a mantenere questa distinzione.

Concordo anch'io nel rilevare che l'abolizione del titolo di ostetrica rappresenterebbe una umiliazione molto sentita dalla categoria, perchè ormai il termine « levatrice » è scomparso dall'uso ed è circondato da un vero senso di disprezzo, avendo, nell'accezione popolare, un carattere quasi immorale. Sono quindi dell'opinione che non convenga approvare la proposta di legge, in quanto ciò costituirebbe psicologicamente un grave danno per la categoria interessata.

PLATONE. Non mi sembra che ci sia molto da aggiungere a quello che ha detto il senatore Banfi. Il titolo di « ostetrica » corrisponde, sostanzialmente, alle funzioni a cui adempiono le

persone che di quel titolo usufruiscono. Si sono fatte delle riserve circa la loro preparazione, ma a ciò si può rispondere che se si ritiene necessario elevare l'istruzione professionale delle ostetriche, si dovranno migliorare le scuole, ma evidentemente tale problema non ha attinenza alcuna con quello che stiamo trattando. D'altronde sull'utilità delle prestazioni della categoria mi pare che non possano esservi e non vi siano dubbi: vi sono regioni intere dove non esistono dottori in ostetricia e dove tutto il peso dell'assistenza alle partorienti ricade sulle ostetriche. Mi sembra quindi fuor di luogo abolire oggi, dopo tanti anni, questo titolo, che ormai è diventato di uso comune ed indica senza possibilità di dubbio le persone che esercitano una funzione specifica e ben determinata, cioè le diplomate in ostetricia. Del resto, allo stato delle cose, la distinzione è nella coscienza di tutti e non si debbono lamentare equivoci od inconvenienti. Mi rendo conto anch'io dei motivi che hanno suggerito al collega Jannelli di presentare questo disegno di legge, motivi altamente apprezzabili, che sono certamente validi per altri titoli ed altre professioni, ma in questo campo io sono dell'avviso che non corrisponderebbe a giustizia prendere un provvedimento come quello proposto.

JANNELLI. Ho ascoltato con molto interesse quanto hanno detto il relatore e i diversi oratori intervenuti nel dibattito. Debbo riconoscere che la mia proposta di legge è venuta in un momento poco propizio, giacchè siamo in periodo pre-elettorale ed è opportuno *quieta non movere*: questo è il motivo principale per cui sono state sollevate tante obiezioni alla mia proposta. Mi si permetta però di far notare, per quanto mi dolga il dire questo, che i colleghi hanno evidentemente discusso *sine cognita causa*.

Non è esatto infatti che fino al 1937, cioè fino a quando venne loro conferito il titolo di ostetriche, le levatrici prestassero la loro opera senza aver ricevuto nessuna istruzione: in effetti esse seguivano un corso nelle scuole cosiddette di ostetricia minore, oggi trasformate in scuole di ostetricia. Coloro che uscivano da tali scuole, i cui corsi, che un tempo duravano un anno, furono poi portati a due anni, venivano appunto chiamate levatrici. Nelle scuole sud-

dette si insegnava una parte delle manovre pertinenti al parto normale o fisiologico, cioè delle manovre indispensabili per intervenire quando il bambino si affaccia ai genitali femminili. L'opera e i compiti della levatrice, vale a dire di colei che accoglie il bambino, quando esso viene alla luce dal grembo della madre, si limitavano a questo, e tale dovrebbe essere, e lo è per legge, la funzione delle attuali ostetriche. Esse cioè hanno l'obbligo di assistere le partorienti esclusivamente nel parto fisiologico e non in quello patologico, perchè in questo caso hanno lo stretto dovere di chiamare il medico specializzato.

L'insegnamento di parte della materia nelle scuole di ostetricia era affidato alle cosiddette « levatrici maestre », titolo che si trova citato anche nell'Annuario del Ministero della pubblica istruzione fino al 1937.

Nel 1937, costituitasi la Confederazione dei professionisti e degli artisti, Bottai volle nobilitare le levatrici, che avevano creato un collegio cosiddetto delle levatrici, e all'improvviso emanò una disposizione di legge in cui si stabiliva che alle levatrici stesse spettava il titolo di « ostetrica ». E così, le levatrici, che fino a quel giorno avevano avuto un semplice campanello alla porta, diventate di punto in bianco ostetriche, cioè essendo praticamente parificate a coloro che avevano ottenuto la laurea in medicina e si erano specializzate in ostetricia e ginecologia, appesero sull'uscio tanto di targhetta col titolo di « ostetrica », ebbero il loro ricettario, incominciarono a fare ricette e a prescrivere medicine che non avevano la competenza di consigliare, spesso con gravi conseguenze per le pazienti.

Ma non voglio occuparmi di ciò; voglio semplicemente fare osservare che fino al 1937 queste donne erano chiamate levatrici. Riprendano, quindi, tale titolo, e la legge Bottai nel suo articolo 3 venga abrogata. Questo io ho chiesto, niente altro.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Filippini, relativa all'articolo 2 della mia proposta di legge, rilevo che io mi sono limitato a riprodurre fedelmente l'analogo articolo della legge Bottai, sostituendo alla parola « ostetrica » la parola « levatrice ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere nettamente contrario alla proposta di legge. Innanzitutto non mi pare che la legge Bottai possa essere qualificata « legge fascista », giacché quando, nel 1937, Bottai accolse il voto di tutte le levatrici d'Italia, la questione si trascinava già da lunghissimo tempo. D'altra parte, si deve riconoscere che in pratica non vi è mai stata possibilità di confusione fra l'ostetrica e la dottoressa in ostetricia, nè mi risulta che mai una ostetrica si sia presentata ad una paziente sostituendosi indebitamente ad una dottoressa in ostetricia. Del resto, essa non avrebbe neppure interesse a far ciò perchè, come è perfettamente noto al collega Jannelli, non c'è dottoressa in ostetricia che assista ad un parto senza la levatrice, mentre, da parte loro, le levatrici sanno che, anche se viene richiesta l'assistenza del medico, ciò non esclude la loro prestazione.

Il fatto che esse si chiamino levatrici od ostetriche non modifica quindi nè le prestazioni professionali nè le condizioni economiche di queste benemerite lavoratrici. Non ho bisogno naturalmente di far vedere la valanga di telegrammi che sono giunti al Ministero a proposito di questa proposta di legge, da tutte le parti d'Italia; vi è perfino un ordine del giorno del Collegio delle ostetriche di Napoli che invoca il precedente di Alessandro Severo, il quale disciplinò le arti sanitarie, stabilendo che le levatrici si chiamassero ostetriche.

Perciò, allo stato dei fatti, senza preoccuparci della questione elettorale, che non mi sembra davvero di grande rilievo, ritengo che si debba quanto meno soprassedere, evitando decisioni affrettate o inopportune.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il passaggio agli articoli della proposta di legge. Si intende che, se sarà negato il passaggio agli articoli, la proposta di legge dovrà considerarsi respinta. In caso contrario, procederemo all'esame degli articoli stessi.

Chi approva il passaggio agli articoli è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

La proposta di legge è pertanto respinta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri » (N. 2744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Una delle più improbe fatiche a cui devono sottoporsi i Provveditorati agli studi nel periodo fra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno, è quella dell'attribuzione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie ed elementari, tanto più che all'espletamento di questi compiti si accompagna il lavoro, altrettanto duro, relativo ai trasferimenti.

Per quel che concerne le scuole secondarie, la legge ha da tempo provveduto ad alleviare il Provveditore della personale responsabilità nello svolgimento di queste mansioni, grazie all'istituzione di due apposite Commissioni, la prima delle quali forma la graduatoria degli aspiranti all'incarico ed alla supplenza, mentre la seconda esamina i ricorsi contro detta graduatoria e contro le eventuali nomine che in base alla graduatoria stessa vengano fatte.

Per quel che concerne invece le scuole elementari, non esiste alcuna disposizione di legge analoga, anche se di fatto presso molti Provveditorati sono state istituite ed hanno funzionato Commissioni simili a quelle già create per le scuole secondarie.

Il presente disegno di legge si propone appunto di ratificare questa prassi, cioè di stabilire una quasi analogia fra la procedura che si segue per le nomine dei supplenti e degli incaricati nelle scuole medie e quella da seguirsi per le nomine nelle scuole elementari. A tal uopo, il disegno di legge prevede l'istituzione di tre Commissioni, con il compito rispettivo di provvedere al conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, al conferi-

mento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari e ai trasferimenti dei maestri di ruolo.

Per quanto riguarda i circoli didattici, rilevo che attualmente molte direzioni didattiche sono vacanti. Credo che sia in corso di espletamento un concorso proprio al fine di provvedere alla nomina in ruolo di altri direttori didattici. Ad ogni modo, il vecchio testo unico del 1928 stabiliva che quando una direzione didattica fosse priva di titolare, avrebbe assunto le funzioni di direttore di quella circoscrizione un direttore didattico di circoscrizione vicina. Essendo però aumentato il numero delle vacanze, ad un certo momento non fu più possibile provvedere in questo modo e perciò fin dal 1944 fu emanato un decreto legislativo nel quale si stabiliva che a coprire dette vacanze si dovesse provvedere con la nomina di maestri di ruolo selezionati secondo determinate norme che il Ministero ha dettato e detta tuttora con ordinanze annuali.

Ritengo che il presente disegno di legge, il quale non comporta oneri speciali, perchè alla spesa prevista in 12 milioni sarà provveduto con normale stanziamento di bilancio, possa ottenere l'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli studi, con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.

Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i

maestri e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande.

Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.

(È approvato).

Art. 2.

Il comma terzo dell'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, nella formulazione stabilita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza ».

TONELLO. Non vorrei che con la norma del presente articolo si venissero a favorire maestri non qualificati...

RUSSO. Si tratta di incarichi temporanei.

TONELLO. Vi sono provvedimenti che dovrebbero avere carattere temporaneo e che invece rappresentano un mezzo per esercitare, specialmente in certi periodi, determinate influenze politiche o di altro genere. Io mi auguro che vengano al più presto indetti ed espletati concorsi e che si nominino, per coprire le vacanze, direttori didattici di ruolo. La delegazione di maestri di ruolo a direttori didattici crea una quantità di discordie nella categoria, perchè ognuno si crede degno di essere prescelto dal Provveditore. Pur riconoscendo quindi che le disposizioni contenute nel disegno di legge rispondono ad una esigenza effettiva, esprimo il voto che le nomine da parte dei Provveditori di maestri e direttori didattici abbiano una buona volta a terminare e che comunque rimangano entro i limiti dell'indispensabile e non divengano strumento di corruzione nel campo scolastico.

LAMBERTI, *relatore*. Faccio osservare che, come ho già accennato, la facoltà di coprire le vacanze dei vari circoli didattici con maestri elementari di ruolo particolarmente qualificati esiste già dal 1944. La norma di legge alla quale si richiama l'articolo 2 del provvedimento in esame è la seguente: « Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il Provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo ».

Il presente disegno di legge trasferisce questa facoltà dalla persona del Provveditore ad una Commissione, la quale deve regolarmente compilare una graduatoria in base ad un'ordinanza ministeriale. L'ordinanza che il Ministro emana anno per anno a questo fine stabilisce già che per essere chiamati alla supplenza di direzione di circoli didattici i maestri elementari debbono avere un certo numero di anni di servizio in ruolo, con preferenza per coloro che hanno il diploma di vigilanza scolastica ed, in via subordinata, per coloro che hanno conseguito una laurea al Magistero etc. Esistono quindi già attualmente dei criteri di scelta precisi: il disegno di legge dispone che d'ora innanzi, tale scelta, invece di essere lasciata al criterio personale del Provveditore, sarà demandata ad una Commissione. Mi pare quindi che in questo senso la norma proposta tenda a normalizzare e a disciplinare in maggiore misura l'attuale situazione.

Ciò non toglie che noi possiamo associarci al voto espresso dal collega, che vengano al più presto banditi dei concorsi per coprire i posti vacanti di direttore didattico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui all'articolo 1, che devono essere scelti tutti nella stessa sede del Provveditorato, è dovuto il compenso stabilito dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Lo stesso trattamento spetta ai componenti le commissioni che hanno funzionato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il compimento delle operazioni indicate nell'articolo 1 relative all'anno scolastico 1951-52.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saija: « Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina » (N. 2754) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saija: « Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina », già approvata dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Magrì.

MAGRÌ, *relatore*. Ricorderanno i colleghi che l'anno scorso noi approvammo un disegno di legge con il quale si riconosceva statale a tutti gli effetti la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, istituita con legge regionale e le cui lauree avevano valore nell'ambito della Regione. L'articolo 8 della predetta legge stabiliva che fino a tanto che la Facoltà di economia e commercio di Messina non avesse tre professori di ruolo, le funzioni del Consiglio di Facoltà sarebbero state assolve da tre professori di ruolo nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È avvenuto che il Consiglio superiore ha designato un professore dell'Università di Palermo, uno dell'Università di Napoli e un altro dell'Università di Roma, il che ha dato

luogo ad inconvenienti, in quanto, per la difficoltà di spostamento dei suoi membri, il Consiglio di Facoltà non ha potuto riunirsi con la tempestività e la frequenza necessaria. Al fine di porre rimedio a tale situazione abnorme ed imprevedibile, è stata presentata alla Camera dei deputati, e viene oggi al nostro esame, una proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Saija, la quale modifica l'articolo 8 della ricordata legge stabilendo che a formare o ad integrare il Consiglio della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina vengano chiamati i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole ai quali siano affidati insegnamenti nella predetta Facoltà. Dato che vi sono professori di ruolo che insegnano in quella Facoltà mi sembra ragionevole e conveniente che siano essi a costituirne il Consiglio, anche se nella Facoltà stessa essi hanno funzioni di semplici incaricati.

Concludo, pertanto, raccomandando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà ».

(È approvato).

Art. 2.

Le presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,20.